

## Decisione CEE/CECA n.° 555 del 20 dicembre 1995

### Decisione della Commissione, del 20 dicembre 1995, concernente l'assegnazione di quantitativi di sostanze controllate consentite per usi essenziali nella Comunità ai sensi del regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L316

TESTO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 7,

considerando che a causa del preoccupante stato dello strato di ozono la Comunità ha deciso di procedere alla graduale eliminazione di alcune sostanze controllate prima di quanto previsto dal protocollo di Montreal, e cioè a partire dal 11 gennaio 1995;

considerando che l'articolo 3 (paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 7) del regolamento (CE) n. 3093/94 prevede che la Commissione determini ogni anno gli usi essenziali consentiti nella Comunità e i quantitativi di sostanze controllate che possono essere prodotti, immessi sul mercato o utilizzati per i suddetti usi;

considerando che tali usi essenziali devono essere decisi per i clorofluorocarburi (a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento sopra citato), per gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2), per gli halon (a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 3), per il tetracloruro di carbonio (a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 4), per l'1,1,1-tricloroetano (a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e dell'articolo 4, paragrafo 5) e per gli idrobromofluorocarburi (a norma dell'articolo 3, paragrafo 7 e dell'articolo 4, paragrafo 7);

considerando che i criteri applicati per valutare gli usi essenziali sono conformi alla decisione IV/25 adottata dalle parti del protocollo di Montreal e prevedono quanto segue:

a) l'uso di una sostanza controllata si definisce " essenziale " solo se:

- i) è necessaria per la salute e la sicurezza, oppure riveste un'importanza cruciale per il funzionamento della società (ivi compresi gli aspetti culturali e intellettuali),
- ii) non vi sono succedanei o alternative praticabili dal punto di vista tecnico ed economico e accettabili dal punto di vista dell'ambiente e della salute;

b) l'eventuale produzione e consumo di una sostanza controllata sono consentiti per gli usi essenziali solo se :

- i) sono state adottate tutte le misure possibili dal punto di vista economico per ridurre al minimo l'uso essenziale delle sostanze controllate e le corrispondenti emissioni,
- ii) non esistono riserve di sostanze controllate nuove o riciclate sufficienti, per quantità e qualità, tenuto conto del fabbisogno di tali sostanze nei paesi in via di sviluppo;

considerando che la decisione VI/9 delle parti del protocollo di Montreal autorizza i livelli di produzione e di consumo necessari a soddisfare i bisogni di usi essenziali delle sostanze controllate per i) gli inalatori-dosatori adoperati nella cura dell'asma e di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche e ii) per gli usi di laboratorio e di analisi, nelle condizioni di cui all'allegato I della presente decisione;

considerando che la decisione VI/9 delle parti del protocollo dispone altresì che le parti devono cercare di ridurre al minimo l'uso e l'emissione di dette sostanze in ogni maniera praticabile; che, nel caso degli inalatori per la somministrazione di dosi controllate, si tratta in particolare d'insegnare a medici e pazienti trattamenti alternativi e di mettere in atto in buona fede quanto possibile per eliminare o recuperare le emissioni rilasciate durante le operazioni di riempimento e durante le prove, in conformità della legislazione nazionale;

considerando che la Commissione, dopo aver ricevuto un certo numero di richieste provenienti dagli Stati membri, ha pubblicato la decisione 95/324/CE (2) che considera usi essenziali gli inalatori-dosatori adoperati nella cura dell'asma e di altre insufficienze respiratorie ostruttive croniche e gli usi di laboratorio e che determina per conto degli Stati membri le quantità di sostanze controllate consentite nella Comunità europea per il 1996, conformemente alle decisioni IV/25 e VI/9 delle parti del protocollo di Montreal;

considerando che la quantità di 1,1,1-tricloroetano autorizzata dalla decisione 95/324/CE non è sufficiente a soddisfare gli usi essenziali di laboratorio e per le analisi;

considerando che per aumentare le quantità di 1,1,1-tricloroetano necessarie per soddisfare gli usi essenziali di laboratorio indicati nella decisione 95/324/CE, la Commissione deve individuare i distributori in grado di fornire le sostanze controllate per tali scopi;

considerando che la Commissione ha pubblicato una comunicazione alle imprese della Comunità europea utilizzatrici di sostanze controllate il cui uso, in virtù del regolamento (CE) n. 3093/94, può essere autorizzato per il 1996 se destinate a usi essenziali (3); che ha quindi ricevuto richieste relative a quantitativi di sostanze controllate per usi essenziali per il 1996;

considerando che, nel quadro delle procedure di designazione e valutazione delle esenzioni per gli usi essenziali previsti dal protocollo di Montreal, le parti devono individuare gli utilizzatori che possono giovare dei suddetti usi essenziali nel 1996;

considerando che la Commissione rilascia licenze agli utilizzatori individuati, conformemente agli articoli 3, 4 e 7 e alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che di conseguenza, nell'ambito del quadro tracciato, un produttore può essere autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro in cui la produzione in questione viene effettuata a produrre le sostanze controllate necessarie a soddisfare le richieste di licenza presentate dagli utilizzatori individuati; che l'autorità competente dello Stato membro interessato notifica a sua volta con tempestivo anticipo alla Commissione tutte le autorizzazioni eventualmente rilasciate;

considerando che l'articolo 16 del regolamento stabilisce le procedure in base alle quali possono essere prese le decisioni relative all'attuazione del regolamento;

considerando che le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3093/94;

considerando che la lista degli usi essenziali e le quantità delle sostanze controllate sono fornite nell'allegato II per informazione dei produttori e degli utilizzatori,

Ha adottato la presente decisione:

#### Art.1

L'allegato I elenca le società che possono effettuare in proprio usi essenziali o che possono immettere al regime della libera pratica le sostanze controllate per beneficiare delle esenzioni per usi essenziali di laboratorio.

#### Art.2

A complemento dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione 95/324/CE, le quantità di 1,1,1-tricloroetano per usi essenziali di laboratorio vengono aumentate di 300 tonnellate.

#### Art.3

L'allegato II indica la ripartizione delle quantità per usi essenziali.

#### Art.4

Le imprese elencate nell'allegato I sono destinatarie della presente decisione.

#### Art.5

La presente decisione si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1995.

---

(1) GU n. L 333 del 22.12.1994, pag. 1.

(2) GU n. L 190 dell'11.8.1995, pag. 13.

(3) GU n. C 221 del 26.8.1995, pag. 5.